

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
alla proposta di legge concernente
“Disposizioni per la formazione del bilancio 2018-2020 della Regione Marche
(Legge di stabilità 2018)”

La presente proposta di legge, redatta ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i. e delle disposizioni della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31: “Ordinamento Contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione” in quanto compatibili, presenta i seguenti contenuti:

- **L’articolo 1** definisce il quadro finanziario di riferimento per il triennio 2018/2020.
- **L’articolo 2**, al comma 1 autorizza i cofinanziamenti regionali di programmi statali (Tabella D); al comma 2 autorizza i cofinanziamenti regionali ai programmi comunitari (Tabella E); al comma 3 autorizza le spese per la realizzazione degli interventi ivi indicati (Tabella C); al comma 4 autorizza il rifinanziamento di interventi previsti dalla legislazione regionale (Tabella B).
- **L’articolo 3** estende l'esenzione del bollo auto per i possessori di auto ibride benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, già prevista per i nuovi autoveicoli immatricolati nel 2017, anche per quelli immatricolati per la prima volta nel 2018, per il primo periodo fisso ed il quinquennio successivo.

Tale agevolazione viene estesa anche agli usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. Si stima per effetto della presente proposta normativa una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di complessivi euro 200.000,00 per ogni annualità agevolata.

- **L’articolo 4** introduce a partire dal 2018 l'esenzione dal pagamento del bollo auto per veicoli utilizzati ai fini istituzionali di protezione civile dei quali risultino proprietari le organizzazioni di volontariato altresì iscritte all’albo di protezione civile della Regione Marche, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32.

Si stima per effetto della presente proposta normativa una perdita di gettito a livello di tassa automobilistica regionale di complessivi euro 305.600,00 per ogni annualità.

- **L’articolo 5** prevede l’agevolazione fiscale, consistente nell’azzeramento dell’aliquota Irap, introdotta dall’articolo 3 della l.r. 30/2015 (Legge di stabilità 2016) anche alle nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2018. La misura agevolativa inserita nella legge di stabilità 2016 ha previsto l’azzeramento dell’aliquota Irap per le nuove imprese costituite nel territorio regionale nell’anno 2016, per i primi due periodi d’imposta (2016-2017). Ora, pertanto, tale beneficio fiscale riguarderà altresì quelle nuove imprese costituite per la prima volta nel territorio della Regione nell’anno 2018, per i primi due periodi d’imposta (2018-2019), nel rispetto delle condizioni previste dalla norma regionale.

In attesa delle nuove stime e delle quantificazioni delle manovre fiscali regionali da parte del MEF, si prevede una perdita di gettito di competenza a livello di manovra fiscale Irap di 4,6 milioni di euro annui (2018-2019).

- **L'articolo 6** ripropone, come già avvenuto con l.r. 24/2017, che ha introdotto nella l.r. 36/2016 di approvazione del bilancio 2017/2019, apposita tabella riportante l'elenco del patrimonio immobiliare della regione Marche appartenente ai beni disponibili, il medesimo elenco che tiene conto delle variazioni della consistenza di detto patrimonio, nel frattempo avvenuta. Si specifica che le ragioni dell'allegazione in bilancio sono esclusivamente riferibili alla produzione degli effetti di cui all'articolo 58 del d.l. 112/2008 e, in particolare, alle facilitazioni normative previste per la gestione/dismissione di detti immobili. Restano salvi tutti gli effetti delegificativi previsti dall'articolo 71 bis della l.r. 31/2001 e del consequenziale r.r. n. 4/2015.
- **L'articolo 7** modifica l'articolo 48 della l.r. 31/2001 che disciplina le modalità di visto e conseguente registrazione degli atti di spesa da parte del settore Ragioneria, nell'ambito della Regione Marche.

La disciplina contenuta nel d.lgs. 118/2011, nel ridefinire il contenuto delle singole fasi della spesa omette di prendere in considerazione le modalità con cui le singole amministrazioni provvedono alla registrazione della spesa e, altresì, a definire i contenuti del controllo sottesi ai visti e alle conseguenti registrazioni.

Da questo punto di vista, il citato articolo 48 non può essere considerato tacitamente abrogato o, comunque, superato dalla predetta normativa statale. Il medesimo, tuttavia, deve trovare specifica declinazione alla luce, da una parte delle innovazioni di cui al citato d.lgs. 118 e, dall'altra, delle innovazioni organizzative e procedurali adottate nell'ambito della Regione, ciò, con particolare riferimento alla informatizzazione dei processi di formazione degli atti amministrativi.

Nel fare ciò, appare opportuno prevedere una delegificazione della materia in modo tale da rendere più agevoli eventuali adeguamenti all'evoluzione dei suddetti processi di riorganizzazione e informatizzazione. Per tale motivo, si propone che la disciplina, anche in deroga a legislazione regionale vigente, sia adottata con regolamento regionale deliberato dalla Giunta.
- **L'articolo 8** recepisce l'esigenza di introdurre, con norma di legge, un fondo per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale, dopo l'abrogazione dell'articolo 34 bis della l.r. 7/1995, e nasce dal recente passaggio alla Regione delle funzioni in materia di caccia in conseguenza del riordino delle funzioni delle Province, operata dalla legge Delrio 56/2014 e attuata nelle Marche con la legge regionale 13/2015.

Tale passaggio ha evidenziato la necessità di riorganizzare il settore de quo in considerazione della notevole mole di incidenti causata dal proliferare, più volte denunciato anche a livello nazionale, della fauna potenzialmente produttrice di danni (in primis cinghiali).

L'aumento delle citazioni in giudizio per il risarcimento causa, infatti, all'ente regionale, che torna ad concentrare su di sé i compiti prima suddivisi tra le cinque Province, pesanti oneri in termini di utilizzo di risorse sia umane che finanziarie, comportando spesso condanne ai sensi dell'articolo 2043 c.c. per importi ingenti.

Di recente il Tribunale di Ancona, con riferimento al fondo istituito dall'abrogato articolo 34 bis della l.r. 7/1995, ha chiarito che l'indennizzo erogato mediante il medesimo non costituisce "un risarcimento del danno patito, quanto una sorta di ristoro di cui si fa carico l'Ente pubblico che copre solo in parte, nello specifico nella misura del 50% del danno patrimoniale, il danno subito dall'automobilista" (sentenza n. 847/2017).

Con la reintroduzione di un meccanismo analogo al precedente si consentirebbe quindi alla Regione di gestire in via stragiudiziale le pretese dei danneggiati, con notevole risparmio e recupero in termini di efficienza ed efficacia; ma si consentirebbe anche agli stessi danneggiati di ottenere rapidamente quanto richiesto, pur se in maniera ridotta e a fronte dell'impegno da

parte loro di rinunciare a qualsiasi ulteriore forma di rivalsa, alleggerendoli contemporaneamente dal gravoso onere della prova ex articolo 2043 c.c.

- **L'articolo 9** autorizza una anticipazione finanziaria per fronteggiare la crisi sismica.
- **L'articolo 10** riconosce legittimo, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) il debito fuori bilancio per complessivi euro 14.972,73 inerente l'acquisizione di un servizio per la funzione di tutela del mare in assenza del preventivo impegno di spesa.
- **L'articolo 11** indica la copertura finanziaria.
- **L'articolo 12** definisce l'entrata in vigore della legge.

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 18 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Viste le proposte di legge ad iniziativa della Giunta regionale n. 174/2017 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)" e n. 175/2017, concernente: "Bilancio di previsione 2018/2020" nei testi presentati dalla proponente;

Udita la proposta del relatore Augusto Curti nella seduta n. 30 del 18 dicembre 2017;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

(Seduta del 19 dicembre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Viste le proposte di legge ad iniziativa della Giunta regionale n. 174/2017 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)" e n. 175/2017, concernente: "Bilancio di previsione 2018/2020" nei testi presentati dalla proponente;

Uditi i relatori Marco Manzotti e Paola Bichisecchi nella seduta n. 14 del 19 dicembre 2017;

Condivisa la proposta di parere formulata dai relatori e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Preso atto delle motivazioni illustrate dai relatori e riportate nell'Allegato A;

Tenuto conto che l'espressione del parere si riferisce alla proposta presentata dalla Giunta regionale e che il crono-programma comunicato dalla Conferenza dei capigruppo non consentirà a questo Consiglio di esaminare la relazione approvata dalla Commissione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), della l.r. 15/2008;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Marco Manzotti

Allegato A

RELAZIONE

Il CREL, in considerazione del contesto nel quale vengono proposte le Leggi di Bilancio di previsione 2018-2020 e di Stabilità 2018 che, come dichiarato dalla Giunta, è caratterizzato da uno stato d'incertezza sulle ricadute finanziarie del concorso delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, prende atto della "natura" tecnica che a partire dal 2015 sta distinguendo questi importanti e fondamentali atti di programmazione finanziaria della Regione.

Il CREL, a fronte del permanere di una situazione di crisi - pur in presenza di differenziati segnali di ripresa - esprime forte preoccupazione sui già preannunciati tagli ai trasferimenti statali su ambiti di spesa essenziali tra i quali quelli della sanità, del sociale, della non autosufficienza e dei trasporti. Come pure esprime preoccupazione sulla conseguente riduzione della capacità d'investimento della Regione per il rilancio del sistema economico- produttivo e dell'occupazione.

In questo contesto il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro ritiene necessario che le scelte di variazione del bilancio che la Regione dovrà assumere siano - diversamente a come fin qui avvenuto - confrontate preventivamente con le parti sociali ed ispirate agli obiettivi prioritari della coesione ed inclusione sociale, alla competitività del sistema economico-produttivo ed al rilancio di una qualificata occupazione.

Nel prendere atto delle proposte di legge di bilancio si propone di esprimere parere favorevole.